

RICORSO

AL MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, LE AUTONOMIE E LO SPORT

tramite il

COMMISSARIATO DI GOVERNO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

presentato dalla Associazione (equiparata ONLUS)

Initiative für mehr Demokratie / Iniziativa per più democrazia / Scomenciadía por plü democrazia
39100 Bolzano, via Argentieri 15,
tel. 0471 324987, mail: info@dirdemdi.org,
pec: stephan.lausch@postacertificata.gov.it

Richiesta di impugnazione della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11 l'art. 16.

davanti alla Corte Costituzionale

Con legge regionale 09 dicembre 2014, n. 11, pubblicata sul numero straordinario n. 1 al B.U. n.49/I-II del 09.12.2014 il Consiglio Regionale Trentino-Alto Adige ha approvato diverse modifiche della normativa in materia di ordinamento dei Comuni. Il testo non è coordinato con il testo unico delle leggi regionali, per cui è di difficile lettura e non è agevole inserire le singole modifiche nel testo unico e coordinare il tutto .

L'art. 16 del titolo 3 della legge citata, introduce una nuova disposizione in ordine alla valutazione dell'ammissibilità dei referendum popolari nei Comuni della Provincia di Bolzano.

L'art. 77 del testo unico, coordinando l'art. 50 della legge regionale 04 gennaio 1993 n. 1 e art. 16 della legge 22 dicembre 2004 n. 7 conferisce ai statuti comunali ed in modo particolare al consiglio comunale il potere di disciplinare le modalità del procedimento del referendum, della consultazione e dell'iniziativa popolare.

Conseguentemente i comuni hanno introdotto nei propri statuti le forme di partecipazione popolare e hanno emanato appositi regolamenti, prevedendo nel contesto anche la nomina della commissione alla quale va affidato il compito di valutare l'ammissibilità del quesito.

Il Consiglio Regionale, con la disposizione di legge citata, ora ha introdotto le modalità e le regole per la nomina di un'unica commissione per tutti i comuni.

Secondo il citato art. 16, nei Comuni della Provincia di Bolzano, la legittimità e la regolarità e quindi l'ammissibilità dei referendum popolari va valutata da un'unica commissione composta secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 1 della legge provinciale 18 novembre 2005 n. 11. Il citato art. 8 della legge provinciale che disciplina le consultazioni popolari di competenza Provinciale, prevede una commissione composta da

- a) un magistrato del Tribunale di Bolzano;
- b) un magistrato della sezione di controllo della Corte dei Conti avente sede a Bolzano;
- c) un magistrato della Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano – Tribunale Regionale della Giustizia Amministrativa

I componenti della commissione per le consultazioni nei territori comunali dovrebbero essere nominati dal consiglio dei comuni ed individuati mediante sorteggio a cura del segretario del consiglio dei Comuni, di un membro effettivo, di un membro supplente nell'ambito di ciascuno delle tre terne di nomi proposti dai Presidenti, rispettivamente dal Tribunale di Bolzano, dalla Sezione della Corte dei Conti avente sede a Bolzano e dalla Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano – Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa.

Questa prescrizione limita in modo eccessivo e irragionevole la potestà regolamentare dei Comuni in materia delle consultazioni popolari all'interno del Comune stesso. Infatti, la potestà statutaria e regolamentaria dei Comuni riguardante la materia di propria competenza tra cui naturalmente anche l'introduzione e la regolamentazione delle forme di partecipazione popolare all'interno del territorio comunale, è garantita dagli artt. 114 comma 2 e 117. 2 comma, punto 6. della Costituzione.

Profili di illegittimità costituzionale

1. Il legislatore regionale non può pertanto introdurre prescrizioni vincolanti per tutti i comuni in materia di organizzazione delle consultazioni popolari all'interno del Comune e men che meno può semplicemente rinviare alla legge provinciale costringendo tutti i Comuni di inserire nei propri statuti comunali la stessa commissione prevista dalla legge provinciale. Si tratta di un'ingerenza inammissibile nella competenza comunale e di una manifesta incostituzionalità sotto questo aspetto.
2. Inoltre la normativa introdotta per la composizione delle commissioni è manifestamente incostituzionale anche sotto un altro aspetto: più volte la Corte Costituzionale ha avuto occasione di esprimersi in materia di composizione di commissioni o comitati nel contesto di leggi provinciali. Con sentenza n. 2 del 2013 la Corte Costituzionale è intervenuta su una legge della Provincia Autonoma di Bolzano in materia di immigrazione, dichiarando

incostituzionale la norma ove prevede la partecipazione di funzionari dello stato ad una commissione interna. Secondo la Corte Costituzionale la previsione in tal senso è in contrasto con l'art. 117 della Costituzione. La legge provinciale o regionale non può attribuire funzioni obbligatorie ad organi dello stato imponendo loro di designare un rappresentante nelle diverse commissioni e di partecipare ai relativi lavori tramite il componente titolare o un suo delegato. A giudizio della Corte Costituzionale il legislatore provinciale o regionale non può inserire tra i membri di una commissione interna, funzionari a carico di organi o amministratori dello stato, attribuendo a loro specifiche nuove funzioni. Questo principio è stato confermato in diverse altre sentenze (Corte Costituzionale 134/2004, 30/2006, 10/2008, 2/2013). La previsione introdotta dalla legge provinciale 18 novembre 2005 n. 11, art. 16, contrasta con questo principio. Il legislatore regionale introducendo questa modalità di nomina dei componenti della commissione obbligatoriamente per tutti i Comuni viola in modo eclatante il principio costituzionale sopra indicato.

3. Sotto un ulteriore profilo, si deve rilevare che la commissione, che deve valutare l'ammissibilità di una consultazione popolare all'interno di un Comune, non ha poteri giurisdizionali e non ha il compito di esaminare un quesito sotto il profilo di una ipotetica incostituzionalità o di un ipotetico contrasto o collisione con altre norme essendo questo compito affidato agli organi giurisdizionali. La commissione ha il compito di vigilare sulla regolarità del procedimento di consultazione popolare in base allo statuto e al regolamento interno, la regolarità della raccolta delle firme, del deposito delle stesse, la regolarità del quesito sotto il profilo del regolamento comunale che fissa i limiti. Il giudizio di ammissibilità pronunciata dalla Commissione, può essere portato al vaglio del Giudice ordinario da parte dei soggetti che fanno parte del procedimento di consultazione popolare. Sembra pertanto quantomeno inopportuno affidare un compito di questa natura ai magistrati ordinari, i quali dovranno risolvere come organi giurisdizionali, eventuali ricorsi.

Per tutti questi motivi ed eventualmente anche per altri motivi che un attento esame da parte degli esperti potranno essere rilevati

si chiede

alla competente autorità di intervenire e di impugnare la legge regionale 09 dicembre 2014, n. 11 l'art. 16. in quanto si pone in contrasto con i principi costituzionalmente protetti.

il presidente della Associazione

Bolzano, 12/01/2015



dott. Erwin Demichiel